DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1986

relativa al programma specifico in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca in Italia per il periodo 1986-1988, presentato dall'Italia in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(86/385/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2] in particolare l'articolo 5,

considerando che il governo italiano ha comunicato alla Commissione il 23 aprile 1985 il programma specifico in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca in Italia ed ha comunicato il 14 settembre e il 18 novembre 1985 le ultime informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che detto programma è conforme alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che detto programma contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca e contiene i dati stabiliti all'articolo 3 del suddetto regolamento;

considerando che detto programma deve essere coerente con i programmi di orientamento pluriennali per la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del settore della pesca e lo sviluppo del settore dell'acquicoltura in Italia adottati dalla Commissione con le decisioni 85/287/CEE [3] e 65/288/CEE [4];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere congiunto del comitato permanente delle strutture agricole e del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma specifico in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca in italia, notificato dall'Italia il 23 aprile 1985, completato da ultimo il 18 novembre 1985, e i cui elementi essenziali sono esposti nell'allegato I è approvato con riserva delle disposizioni dell'allegato II.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
[3] GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 29.
[4] GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 35.

ALLEGATO I

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA RELATIVO AD UN'AZIONE COMUNE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA, ELABORATO DAL GOVERNO ITALIANO NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 355/77

1. Oggetto del programma

Miglioramento e razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti della pesca ; per il settore della trasformazione il programma prevede in particolare l'ammodernamento delle strutture esistenti per favorire l'accesso a nuovi sbocchi e nuove attività commerciali.

2. Delimitazione della zona interessata dal programma

L'intero territorio italiano.

3. Durata del programma

Il programma si applica dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988.

4. Obiettivi del programma

Per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti della pesca :

— mantenimento delle capacità di produzione al livello attuale e contenimento dei costi di produzione, grazie soprattutto alla meccanizzazione delle fasi di lavorazione ;

— valorizzazione e promozione dei prodotti tradizionali e dei prodotti innovativi ;

— razionalizzazione dell'approvvigionamento di materie prime.

Per quanto riguarda la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti della pesca :

— sviluppo della catena del freddo e creazione di impianti di depurazione ;

— razionalizzazione dei circuiti commerciali.

5. Previsioni di investimento

L'importo globale degli investimenti necessari nel corso del programma per realizzare gli obiettivi, in particolare per quanto concerne il contenimento dei costi di produzione e la creazione di prodotti innovativi è di circa 110 milioni di ECU, suddivisi come segue :

— per interventi strutturali nel settore della trasformazione del tonno, sardine, sgombri, acciughe, vongole :	50,0 milioni di ECU
— per gli impianti della catena del freddo e le unità di surgelazione :	40,3 milioni di ECU
— per i centri di vendita all'ingrosso e i mercati ittici, e impianti di depurazione :	20,0 milioni di ECU.

6. Aiuti nazionali

I suddetti investimenti potranno beneficiare di sovvenzioni e di prestiti a tasso agevolato concessi dal ministro competente, tramite il Fondo centrale di credito alla pesca, dalle regioni e dalle altre amministrazioni pubbliche che hanno interessi specifici nei diversi settori.

ALLEGATO II

CONCLUSIONI FINALI

1. La Commissione constata che il programma presentato dal governo italiano, che costituisce il quadro in cui dovranno inserirsi i futuri interventi finanziari comunitari o nazionali, rappresenta una base appropriata per facilitare lo sviluppo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.

   A questo riguardo, la Commissione sottolinea che l'eventuale sviluppo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca deve inserirsi nel quadro della prevedibile evoluzione delle risorse e tener conto delle conseguenze e degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali per i settori della flotta peschereccia e dell'acquicoltura.

2. Dato che le misure strutturali relative alla ristrutturazione della flotta peschereccia e allo sviluppo dell'acquicoltura scadono alla fine del 1986, la Commissione si riserva di riesaminare i presenti programmi al momento opportuno, affinché le misure strutturali relative alla flotta peschereccia e all'acquicoltura previste per l'esercizio 1987 e successivi possano essere prese in considerazione in misura adeguata in relazione con il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.

3. Gli investimenti relativi a prodotti destinati al consumo umano e che non sono inclusi nell'allegato II del trattato, saranno esaminati tenendo conto, in particolare, delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 355/77. Tali prodotti dovranno comprendere una parte consistente di prodotti ittici.

4. Tenuto conto della situazione che attualmente caratterizza a livello comunitario il mercato delle conserve di sardine tradizionali, la Commissione precisa che, nella realizzazione del presente programma, non dovrà essere erogato nessun aiuto finanziario a investimenti che possano determinare un aumento della capacità di produzione di questo tipo di prodotti.

   Per quanto concerne il settore della trasformazione delle vongole deve inoltre essere prestata particolare attenzione all'evoluzione della situazione delle risorse ittiche disponibili che condiziona l'approvvigionamento di questo comparto produttivo.

5. La Commissione rammenta che le previsioni di investimento che figurano nel presente programma non pregiudicano eventuali contributi finanziari comunitari.